



SOCIETÀ IN ACCOMANDITA PER AZIONI





SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA

Responsabilità (artt. 2462, 2464)

Nella S.r.l. per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio

In caso di insolvenza della società il socio unico risponde illimitatamente quando i conferimenti non siano stati effettuati secondo quanto previsto dall'art. 2464, 7° c. (versamenti ancora dovuti sui conferimenti da effettuare entro 90 giorni), o fin quando non sia stata effettuata la pubblicità (*di cui all'art. 2470, 4° c.*)

Conferimenti in denaro (art. 2464, 1°, 2°, 3° 4°, 7° c.)

- Il valore dei conferimenti non può essere complessivamente inferiore all'ammontare globale del capitale sociale
- Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica
- Se nell'atto costitutivo non è stabilito diversamente, il conferimento deve farsi in natura

Alla sottoscrizione dell'atto costitutivo deve essere versato presso una banca:

- almeno il venticinque per cento dei conferimenti in danaro e l'intero soprapprezzo;
- l'intero ammontare dei conferimenti in danaro ed il soprapprezzo nel caso di costituzione con atto unilaterale

Il versamento può essere sostituito dalla stipula, per un importo almeno corrispondente, di una polizza di assicurazione o di fideiussione bancaria con le caratteristiche determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il socio può in ogni momento sostituire la polizza o la fideiussione con il versamento del corrispondente importo in danaro

Se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati entro novanta giorni

Conferimenti e stima di beni in natura e di crediti. Conferimenti di prestazione d'opera
(artt. 2464, 5°, 6° c.; 2465)

Per i conferimenti dei beni in natura e di crediti si osservano le disposizioni in tema di società personali (artt. 2254 e 2255). Le quote corrispondenti a tali conferimenti devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione

Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un esperto o di una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili o di una società di revisione iscritta nell'albo speciale (*rispondono dei danni causati alla società, ai soci e ai terzi ex art. 2343, 2° c.*)

Il socio può conferire la propria prestazione d'opera o servizi a condizione che l'intero valore riconosciuto a tale conferimento sia garantito da una polizza di assicurazione o da una fideiussione bancaria. Se l'atto costitutivo lo prevede, il socio può sostituire la polizza o la fideiussione con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro

Tali disposizioni non si applicano agli acquisti che rientrano nella previsione dell'art. 2343-bis, 4° c., in tema di S.p.a.

La relazione deve essere allegata all'atto costitutivo e deve contenere:


- la descrizione dei beni e dei crediti conferiti;
- l'indicazione dei criteri di valutazione adottati;
- l'attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale soprapprezzo

In caso di violazione di tali disposizioni gli amministratori e l'alienante rispondono solidalmente per i danni causati alla società, ai soci e ai terzi (*art. 2343-bis, 5° c.*)

Tali disposizioni si applicano agli acquisti da parte della società, compiuti nei due anni dall'iscrizione della società nel registro delle imprese:

- per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale,
- di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori,

Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, tali acquisti sono autorizzati con decisione dei soci a norma dell'art. 2479




Finanziamenti dei soci (art. 2467)

Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri.

Si intendono per finanziamenti dei soci quelli:

- in qualsiasi forma effettuati,
- che sono stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione dell'attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto;
- oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento

Quote di partecipazioni dei soci e titoli di debito
(artt. 2468, 2483)



Recesso ed esclusione del socio (artt. 2473 e 2473-bis)

(segue)

L'atto costitutivo determina quando il socio può recedere dalla società e le relative modalità

In ogni caso il diritto di recesso compete ai soci che non hanno consentito:

- al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società;
- alla sua fusione o scissione;
- alla revoca dello stato di liquidazione;
- al trasferimento della sede all'estero;
- alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo;
- al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti particolari dei soci *ex art. 2468 4° c.*

Restano salve le disposizioni in materia di recesso per le società soggette ad attività di direzione e coordinamento

I soci receduti hanno diritto al rimborso della partecipazione in proporzione al patrimonio sociale

Il rimborso deve essere eseguito entro 6 mesi dalla comunicazione alla società

Il rimborso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo concordemente individuato dai soci. Se ciò non avviene il rimborso è effettuato o:

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società

Nel caso di società a tempo indeterminato il recesso compete al socio in ogni momento e può essere esercitato con un preavviso di almeno 180 giorni, salva diversa disposizione dell'atto costitutivo (purché non superiore ad un anno)

Se l'atto costitutivo prevede specifiche ipotesi di esclusione per giusta causa del socio si applica la disciplina del rimborso in tema di recesso (esclusa la possibilità del rimborso mediante riduzione del capitale)

Esso è determinato tenendo conto del suo valore di mercato alla dichiarazione di recesso


In caso di disaccordo la determinazione è fatta da un esperto nominato dal tribunale (*si applica l'art. 1349*)

Utilizzando riserve disponibili

Riducendo il capitale

In tal caso si applica la disciplina sulla riduzione *ex art. 2482*

Se ciò nonostante il rimborso non è possibile la società è posta in liquidazione




I contratti conclusi dagli amministratori che hanno la rappresentanza della società in conflitto di interessi, per conto proprio o di terzi, con la medesima possono essere annullati su domanda della società, se il conflitto era conosciuto o conoscibile dal terzo

**Conflitto di interessi
degli amministratori**
(art. 2475-ter)

Le decisioni del consiglio di amministrazione adottate

- Con il voto determinante di un amministratore in conflitto di interessi con la società;
- Qualora le cagionino un danno patrimoniale;

- possono essere impugnate entro novanta giorni dagli amministratori e, dal collegio sindacale o dal revisore ove previsti ai sensi dell'art. 2477.
In ogni caso sono salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede



Azione di responsabilità e controllo dei soci
(art. 2476 2°, 3°, 4°, 5° c.)

La società può promuovere l'azione di responsabilità contro gli amministratori

Il singolo socio non amministratore:

- ha diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali;
- ha diritto di consultare, anche tramite professionisti di sua fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione;
- può chiedere al tribunale, in caso di gravi irregolarità nella gestione della società, un provvedimento cautelare di revoca degli amministratori;
- può promuovere l'azione di responsabilità contro gli amministratori

Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'azione di responsabilità può essere oggetto di rinuncia o transazione da parte della società, purché:

- vi consenta una maggioranza di almeno i due terzi del capitale;
- e non si opponga almeno il 10% del capitale

È impregiudicato il diritto al risarcimento dei danni spettante al singolo socio ed al terzo direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi degli amministratori

In caso di accoglimento della domanda la società, salvo il diritto di regresso nei confronti degli amministratori, rimborsa agli attori le spese di giudizio e quelle per l'accertamento dei fatti

**Sindaco e revisore
legale dei conti**

L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze ed i poteri, la nomina di un collegio sindacale o di un revisore dei conti


La nomina del collegio sindacale è obbligatoria se la società:

- è tenuta a redigere il bilancio consolidato;
- controlla altra società obbligata alla revisione dei conti;
- Ha superato per 2 esercizi consecutivi almeno 1 dei seguenti limiti:
 1. totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.000.000 euro;
 2. ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4.000.000 euro;
 3. dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.

L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, due dei predetti limiti non vengono superati

↓

Al collegio sindacale si applica la disciplina della società per azioni. Se l'atto costitutivo non dispone diversamente, il controllo contabile è esercitato dal collegio sindacale



Decisioni dei soci inderogabilmente adottate con metodo assembleare e assemblea totalitaria (artt. 2479, 4°c., 2479-bis)

(segue)

Le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 2479-bis:

- quando lo statuto non prevede che le decisioni siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto;
- quando le decisioni hanno ad oggetto modificazioni dell'atto costitutivo o il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- per la riduzione del capitale per perdite;
- quando lo richiedono uno o più amministratori;
- quando lo richiedono un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale.

L'atto costitutivo determina i modi di convocazione dell'assemblea, tali comunque da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale e delibera a maggioranza assoluta del capitale presente

Delibera invece con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sulle:

- modifiche dell'atto costitutivo;
- sulle operazioni sostanzialmente modificative dell'oggetto sociale e dei diritti dei soci (art. 2479, c. 2° nn. 4 e 5)

In mancanza la convocazione è effettuata mediante lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal libro dei soci

Anche se non sono rispettate le regole di convocazione l'assemblea può validamente deliberare se è presente l'intero capitale e tutti i componenti degli organi amministrativi e di controllo siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento

Se l'atto costitutivo non dispone diversamente, il socio può farsi rappresentare in assemblea

L'assemblea è presieduta dalla persona indicata nell'atto costitutivo o, in mancanza, da quella designata dagli intervenuti

Il presidente dell'assemblea:

- verifica la regolarità della costituzione;
- accerta l'identità e la legittimazione dei presenti;
- regola il suo svolgimento;
- accerta i risultati delle votazioni.

Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale

